DL 1.7.2009, N. 78 CONVERTITO DALLA LEGGE 3.8.2009, N. 102 – MANOVRA D'ESTATE 2009

A seguito della conversione nella Legge 3.08.2009 n. 102 del D.L. 01.07.2009 n. 78, la Manovra d'Estate 2009 è diventata definitiva.
Si ritiene opportuno riportare le principali novità rispetto al D.L. 78/2009.

DETASSAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN MACCHINARI – Art. 5, commi da 1 a 3-bis

Relativamente alla detassazione degli investimenti sono state ulteriormente ritoccate le regole di applicazione pratica.

Le ultime 2 modifiche riguardano:

- le **caratteristiche dei beni acquistati**: la detassazione del 50% spetta solamente per l'acquisto di macchinari e attrezzature **nuove**, rientranti nella divisione 28 della tabella di classificazione delle attività Ateco. Sono agevolabili anche gli investimenti in beni acquisiti mediante **contratto di leasing** e in **beni in leasing realizzati in appalto**.
- la **revoca del beneficio**: il beneficio è revocato se il contribuente cede i beni acquistati (o li destina a finalità estranee all'esercizio d'impresa, come permute, conferimenti, assegnazioni ai soci e autoconsumo dell'imprenditore individuale) **prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto dei beni stessi.** Quindi, per gli acquisti del 2009, il periodo di sospensione scade il 31 dicembre 2010, mentre per gli acquisti del 2010 scade il 31 dicembre 2011.

  NON rilevano:

  - **i trasferimenti di beni a seguito di operazioni societarie neutrali** (fusione, scissione, conferimento d'azienda) in quanto non costituiscono cessioni;
  - **i trasferimenti di beni attuati nell'ambito di una cessione di azienda**;
  - **estromissioni dei beni dal processo produttivo** (distruzione o rottamazione);
  - **furto.**

  In sede di conversione in legge è stata introdotta un'ulteriore ipotesi di revoca del beneficio nel caso in cui i beni acquistati vengano **ceduti a soggetti aventi stabile**

organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo (indipendentemente dal periodo di possesso).

La revoca del beneficio si sostanzia in una <u>variazione in aumento del reddito</u> (sopravvenienza attiva extracontabile) relativo al periodo di imposta in cui il bene viene ceduto.

La detassazione spetta per gli investimenti effettuati dal **1 luglio 2009** al **30 giugno 2010** e se ne può usufruire nell'esercizio in cui il costo si considera sostenuto secondo le regole della competenza fiscale (art. 109 del Tuir).
Per quanto riguarda il momento di rilevanza dell'investimento, si deve distinguere a seconda che si tratti di acquisto, leasing o appalto. In caso di acquisto rileva la consegna/spedizione dei beni, in caso di leasing rileva la sola consegna, mentre in caso di appalto rileva il Sal (stato avanzamento lavori).

Per applicare la detassazione è necessaria una **variazione in diminuzione in dichiarazione.**

Di seguito si riporta uno schema di sintesi.

DETASSAZIONE UTILI REINVESTITI IN MACCHINARI – SCHEMA DI SINTESI

Soggetti che ne possono usufruire:

- Imprese individuali
- Società di persone
- Società di capitali
- Altri soggetti con reddito d'impresa

Beni agevolati:

- **Macchinari e apparecchiature <u>nuovi</u> previsti nella divisione 28 della tabella Ateco**

Periodi di imposta interessati

- 2009
- 2010

Periodo di investimento

- Per il 2009: beni acquistati dal 1° luglio al 31 dicembre
- Per il 2010: beni acquistati dal 1° gennaio al 30 giugno

Modalità di investimento

- Acquisto
- Locazione finanziaria
- Realizzazione mediante appalto

Momento di rilevanza

- Per gli acquisti: consegna o spedizione
- Per il leasing: consegna
- Per appalto: avanzamento lavori

Importo della detassazione

- 50% degli investimenti

Applicazione della detassazione

- Variazione in diminuzione in dichiarazione;
- Variazione in aumento nel caso di revoca del beneficio (nel periodo d'imposta in cui si sostanzia la perdita del beneficio)

Versamento delle imposte

- Rileva per il saldo
- Non rileva per il calcolo degli acconti (2009, 2010, 2011).

Revoca dell'agevolazione

- In caso di cessione dei beni beni acquistati (o destinandoli a finalità estranee all'esercizio d'impresa) prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto dei beni stessi;
- In caso di vendita a soggetto con stabile organizzazione fuori dallo Spazio Economico Europeo (a prescindere dal periodo di possesso).

Esempio

Società a responsabilità limitata – esercizio 2009 (senza investimenti)	
Utile fiscale	**100.000**
IRES a debito (100.000 x 27,5%)	**27.500**
Società a responsabilità limitata – esercizio 2009 (con investimenti)	
Utile fiscale	**100.000**
Investimenti in macchinari = 50.000 (Detassazione = 50.000 x 50% = 25.000) Variazione in diminuzione	**- 25.000**
Utile tassabile (100.000 – 25.000)	**75.000**
IRES a debito (75.000 x 27,5%)	**20.625**
Risparmio IRES per investimenti	**6.875**

DETASSAZIONE IN PRESENZA DI PERDITE

La detassazione è fruibile anche dai soggetti che nei periodi interessati **realizzano una perdita fiscale** e non hanno imposte sul reddito.
Sostanzialmente, le situazioni che si possono venire a creare sono 2:

- **l'impresa parte già con una perdita fiscale che si incrementerà per effetto della variazione in diminuzione relativa all'agevolazione;**
- **l'impresa finisce in perdita a seguito della variazione in diminuzione dell'agevolazione.**

Per l'utilizzo della perdita fiscale valgono le regolo generali, quindi:
- **Soggetti in contabilità ordinaria:** la perdita può essere riportata a nuovo nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto (illimitatamente per le società che l'hanno conseguita nel primo triennio di attività).
- Soggetti in contabilità semplificata: la perdita può essere riportata in deduzione dei redditi di diversa natura realizzata esclusivamente nello stesso periodo in cui si determina la perdita stessa.

Con la conversione in legge è stato specificato, inoltre, che il contribuente potrà usufruire della detassazione *"esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti"*.

COMPENSAZIONE DEI CREDITI FISCALI – Art. 10

A partire dal 01.01.2010 può essere effettuata la **compensazione del credito IVA** (annuale o trimestrale) a partire dal **giorno 16** del **mese successivo** a quello della presentazione della **dichiarazione** o dell'**istanza**, per importi superiori a **€ 10.000 annui,** utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (in tal senso si attende un provvedimento attuativo entro il 04.10.2009).
E' quindi possibile presentare la dichiarazione IVA annuale in forma autonoma (coloro che la presentano entro il mese di febbraio sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione dati IVA).

Per la compensazione del credito IVA per importi superiori a **€ 15.000 annui**, invece, il contribuente deve richiedere l'apposizione del **visto di conformità** da parte di un soggetto abilitato (dottore commercialista, consulente del lavoro, etc..); se il contribuente è una società o ente, in alternativa al visto, la compensazione può essere sottoscritta, oltre che dal **rappresentante legale**, anche dal **revisore** incaricato del controllo contabile.

SOSPENSIONE DEI DEBITI DELE IMPRESE NEI CONFRONTI DELLE BANCHE

Tra le novità della Manovra d'estate è stata introdotta la **moratoria dei debiti verso le banche,** grazie alla quale le piccole e medie imprese (pmi), in difficoltà a causa della crisi, non dovranno pagare la quota capitale delle rate di mutuo e dei canoni di leasing mobiliare e immobiliare.
Tutti gli istituti aderenti alla moratoria, su richiesta (entro il 30 giugno 2010) delle aziende interessate che risultano, alla data del 30 settembre 2008, *in bonis*, dovranno offrire determinate garanzie sui debiti aperti, e cioè:

- **sospensione di 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo;**
- **sospensione di 12 mesi (o 6 mesi) della quota capitale delle operazioni di leasing, rispettivamente immobiliare e mobiliare;**
- **prolungamento fino a 270 giorni della scadenza del credito a breve termine per il sostenimento delle esigenze di cassa, relativamente alle operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili** (anticipi s.b.f., crediti fattorizzati pro solvendo, anticipi su fatture Italia ed estero, etc..).

Per **ottenere la sospensione** devono essere rispettate determinate condizioni:

- alla data di presentazione della domanda le rate devono essere **in scadenza o già scadute** (non pagate o pagate solo parzialmente) **da non più di 180 giorni;**
- il rimborso delle **rate sospese** avviene al termine del periodo di ammortamento, mentre la **quota interessi** verrà regolarmente corrisposta alle scadenze originarie;
- nel caso del **leasing** è, invece, postergato l'esercizio dell'opzione di riscatto.

La domanda

L'impresa deve presentare all'istituto bancario una **domanda scritta con data certa.**

RIEPILOGO CONDIZIONI PER RIENTRARE NELLA MORATORIA

Soggetti che vi rientrano: piccole e medie imprese (definizione riportata nella tabella sottostante).

	MEDIE IMPRESE	PICCOLE IMPRESE
numero massimo di dipendenti	< 250	< 50
fatturato (in mln di €)	< o uguale 50	< o uguale 10
totale stato patrimoniale (in mln di €)	< o uguale 43	< o uguale 10

Condizioni oggettive: imprese in difficoltà finanziarie temporanee, e quindi *in bonis*, alla data del 30 settembre 2008 (senza posizioni di debito ristrutturate o a sofferenza).